

Modifica delle Disposizioni circa i contributi in favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto

La Conferenza Episcopale Italiana, nella 71^a Assemblea Generale svoltasi a Roma dal 21 al 24 maggio 2018, ha esaminato e approvato una determinazione che modifica le disposizioni relative alla concessione di contributi in favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto.

La nuova disciplina, che sostituisce integralmente le disposizioni sinora vigenti, ha lo scopo di conseguire una più chiara delimitazione delle competenze tra l'Assemblea Generale, il Consiglio Episcopale Permanente e la Presidenza e di adeguare le procedure relative alla concessione di contributi ad una visione complessiva e unitaria del patrimonio dei beni culturali e dell'edilizia di culto.

La nuova disciplina organizza il patrimonio in due categorie fondamentali: i beni artistici e culturali (art. 1, § 1, lettera a) e i luoghi per il culto e le attività pastorali (art. 1, § 1, lettera b). Quest'ultima categoria è a sua volta così suddivisa: a) interventi su edifici esistenti; b) nuova edilizia.

Il Consiglio Episcopale Permanente, riunitosi il 23 maggio 2018, ha completato la nuova disciplina approvando il relativo "Regolamento applicativo".

Il Card. Gualtiero Bassetti, Presidente della CEI, con distinti decreti del 4 giugno 2018, protocolli n. 414/2018 e n. 415/2018, ha promulgato la determinazione e il "Regolamento applicativo" stabilendone l'entrata in vigore all'atto della pubblicazione sul sito istituzionale della CEI, alla pagina dell'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto (www.bce.chiesacattolica.it) e la successiva pubblicazione nel "Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana".

Sono parte integrante del presente Regolamento le tabelle relative ai parametri per il calcolo di contributi (cfr Notiziario CEI, 1-2016, pagg. 23-48) tuttora vigenti.

Si riportano di seguito:

- *il decreto di promulgazione delle Disposizioni;*
- *la determinazione approvata dalla 71^a Assemblea Generale della CEI;*
- *il testo delle Disposizioni concernenti la concessione dei contributi finanziari della CEI per i beni culturali e l'edilizia di culto;*
- *il decreto di promulgazione del "Regolamento applicativo";*
- *il testo del "Regolamento applicativo".*

Promulgazione delle Disposizioni

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 414/2018

DECRETO

La Conferenza Episcopale Italiana, nella 71^a Assemblea Generale svoltasi a Roma dal 21 al 24 maggio 2018, ha esaminato e approvato con la maggioranza assoluta la determinazione riguardante le *“Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto”*, che sostituiscono integralmente le *“Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici”* e le *“Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per l’edilizia di culto”* finora vigenti.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della medesima Assemblea, in conformità all’art. 72 del Regolamento della CEI promulgo la determinazione nel testo allegato al presente decreto e stabilisco che entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della C.E.I., alla pagina dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto (www.bce.chiesacattolica.it) e che sia pubblicata nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”.

Roma, 4 giugno 2018

GUALTIERO CARD. BASSETTI
Presidente

✠ NUNZIO GALANTINO
Segretario Generale

Testo delle Disposizioni

Conferenza Episcopale Italiana

DETERMINAZIONE RIGUARDANTE LE “DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINANZIARI DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA PER I BENI CULTURALI ECCLESIASTICI E L’EDILIZIA DI CULTO”

La 71^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana

- VISTE le “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici” e le “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per l’edilizia di culto”, nel testo attualmente vigente, approvate ai sensi della delibera C.E.I. n. 57;
- UDITA la relazione illustrativa della proposta di unificare i due testi;
- VISTI i paragrafi 1, 2 e 5 della delibera C.E.I. n. 57,

a p p r o v a
la seguente determinazione

Sono approvate le “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto” che sostituiscono integralmente le “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici” e le “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per l’edilizia di culto”.

Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI per i beni culturali e l'edilizia di culto

ART. 1

Finalità

§ 1. La Conferenza Episcopale Italiana eroga contributi finanziari alle diocesi italiane al fine di provvedere alle esigenze di culto della popolazione:

- a) promuovendo la conoscenza, la tutela, la manutenzione, la fruizione, la promozione e la valorizzazione dei beni artistici e culturali ecclesiastici, in conformità con le Norme della CEI promulgate il 14 giugno 1974 e con gli Orientamenti della medesima pubblicati il 9 dicembre 1992;
- b) assicurando adeguati luoghi per il culto e le attività pastorali alle comunità ecclesiali.

§ 2. L'Assemblea Generale della CEI fissa la ripartizione delle risorse finanziarie tra le diverse categorie di interventi.

ART. 2

Destinatari e beneficiari dei contributi

§ 1. I contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto sono erogati alle diocesi per interventi a favore di enti ecclesiastici con finalità di religione e di culto soggetti alla giurisdizione dell'Ordinario diocesano, quali diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, parrocchie, chiese rettorie, santuari, confraternite, a seconda delle tipologie di intervento.

§ 2. Ai fini delle presenti disposizioni alle diocesi sono assimilate le abbazie e le prelatore territoriali; ai Vescovi sono assimilati gli Abati e i Prelati territoriali (cfr can. 370 CIC).

§ 3. Possono essere erogati contributi anche agli Istituti di vita consacrata e alle Società di vita apostolica, se civilmente riconosciuti, che ne abbiano fatto richiesta mediante gli Ordinari diocesani, limitatamente agli archivi generalizi e provinciali, alle biblioteche di particolare rilevanza.

ART. 3

Tipologia degli interventi

I contributi sono destinati esclusivamente alla realizzazione dei seguenti interventi:

- 1) inventariazione informatizzata dei beni artistici e storici e censimento informatizzato dei beni immobili;
- 2) progetti di conservazione, consultazione, promozione e valorizzazione di musei diocesani o di interesse diocesano, archivi diocesani e biblioteche diocesane, promossi da una singola diocesi o in forma associata dalle diocesi di una stessa regione ecclesiastica e di archivi generalizi e provinciali e le biblioteche di particolare rilevanza di proprietà di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica se civilmente riconosciuti;
- 3) sostegno a iniziative per la valorizzazione degli edifici di culto, dei musei diocesani o di interesse diocesano, degli archivi diocesani e delle biblioteche diocesane, promosse da una singola diocesi o in forma associata dalle diocesi di una stessa regione ecclesiastica mediante volontari associati;
- 4) installazione e messa a norma di impianti di sicurezza per gli edifici di culto e le loro dotazioni storico-artistiche, nonché per i musei diocesani, gli archivi diocesani e le biblioteche diocesane;
- 5) restauro di organi a canne di interesse storico-artistico;
- 6) interventi su edifici esistenti costruiti da più di 20 anni, diversi dalla manutenzione ordinaria, per le seguenti tipologie: edifici di culto e loro pertinenze quali casa canonica e locali di ministero pastorale, anche di proprietà comune a più parrocchie, episcopio (uno per diocesi), uffici di curia, casa per il clero in servizio attivo;
- 7) costruzione di nuovi edifici: chiesa parrocchiale e/o sussidiaria e relative pertinenze quali casa canonica, locali di ministero pastorale, anche di proprietà comune a più parrocchie, episcopio, uffici di curia, casa per il clero in servizio attivo;
- 8) realizzazione di nuove opere d'arte nell'ambito della costruzione di una nuova chiesa e dell'adeguamento liturgico di un edificio di culto già esistente;
- 9) acquisto in via straordinaria delle aree per la realizzazione degli edifici di cui all'art. 3 n. 7, solo nel caso in cui le Amministrazioni comunali competenti non abbiano provveduto all'individuazione di apposite aree e all'assegnazione del titolo di proprietà o del diritto di superficie;
- 10) acquisto in via straordinaria ed eventuali lavori di edifici da adibire a casa canonica e/o locali di ministero pastorale, anche di proprietà comune a più parrocchie, nei casi in cui non sia possibile o conveniente procedere all'acquisto di aree e alla costruzione di nuovi edifici da destinare a tali scopi;
- 11) costruzione, acquisto ed eventuale adattamento di edifici da destinarsi a case canoniche per il clero in servizio attivo presso parrocchie che ne siano prive;
- 12) sostegno a iniziative di livello nazionale aventi ad oggetto i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto.

ART. 4

Natura dei contributi

§ 1. I contributi della CEI si configurano come concorso nella spesa, che gli enti beneficiari dell'intervento devono sostenere per i beni culturali di loro proprietà e l'edilizia di culto, a integrazione del sostegno finanziario offerto a tale

scopo in primo luogo dalle comunità cristiane ed, eventualmente, anche da amministrazioni pubbliche e da soggetti privati.

§ 2. I contributi della CEI hanno natura “forfettaria”.

§ 3. Per quanto riguarda l’edilizia di culto sono finanziabili interventi su edifici esistenti o la realizzazione di nuovi edifici che siano formalmente destinati all’esercizio pubblico del culto.

§ 4. La diocesi territorialmente competente è il soggetto destinatario del contributo finanziario e, in quanto tale, è l’unico referente della Conferenza Episcopale Italiana durante ogni fase del procedimento.

ART. 5

Assegnazione dei contributi

§ 1. I contributi sono concessi sulla base delle disponibilità finanziarie per ciascuna categoria di intervento, secondo la ripartizione stabilita dall’Assemblea Generale della CEI a norma dell’art. 1 § 2.

§ 2. L’esame delle istanze, la valutazione complessiva delle opere per le quali si chiede l’intervento della CEI e la proposta dell’ammontare del contributo spettano al Comitato per la valutazione dei progetti riguardanti i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto (d’ora in poi Comitato).

§ 3. Il contributo viene assegnato con formale decreto del Presidente della CEI.

§ 4. I contributi assegnati sono erogati previa presentazione della documentazione tecnico-amministrativa richiesta dall’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto (d’ora in poi Ufficio) e secondo i modi e i tempi stabiliti nel Regolamento applicativo.

ART. 6

Richieste di contributo

§ 1. Le richieste di contributo, predisposte sulla base delle indicazioni dell’Ufficio e complete della documentazione tecnico-amministrativa, devono pervenire entro i termini fissati per la scadenza, utilizzando le procedure dell’apposito sistema informatico, pena la decadenza.

§ 2. L’Ufficio assiste le diocesi nella predisposizione delle richieste di contributo e della documentazione richiesta.

§ 3. Il Vescovo diocesano garantisce, ove prevista mediante formale dichiarazione, la copertura della quota di spesa eccedente la misura del contributo proposto.

ART. 7

Modalità di controllo e monitoraggio

§ 1. Il Presidente del Comitato informa la Presidenza della CEI sulle attività svolte nell'anno, avendo particolare riguardo agli aspetti di rigore e trasparenza.

§ 2. Spetta all'Ufficio verificare il puntuale rispetto delle disposizioni e delle procedure, mediante la richiesta di documentazione alle diocesi destinatarie dei contributi e i sopralluoghi degli incaricati regionali nominati dalle Conferenze Episcopali Regionali. Qualora siano riscontrate inadempienze od omissioni gravi, l'Ufficio ne informa, per il tramite della Segreteria Generale, la Presidenza della CEI.

§ 3. Nel caso di omissioni e inadempienze gravi, che abbiano riscontri documentali, la Presidenza della CEI può, sentito il parere del Comitato, disporre la revoca dell'impegno finanziario e obbligare la diocesi destinataria alla restituzione delle rate di contributo già percepite.

ART. 8

Contributi integrativi e straordinari

§ 1. Possono essere concessi contributi integrativi, fino al raggiungimento del massimo assegnabile, per progetti già finanziati e non ancora conclusi, che rientrino nelle tipologie di intervento previste all'interno delle voci di cui dall'articolo 3 commi 6, 7, e 11), esclusivamente nei seguenti casi:

- a) variante del progetto approvato, solo se previamente autorizzata dal Comitato;
- b) revoca di fondi già deliberati da enti pubblici o privati;
- c) eventi calamitosi.

§ 2. Contributi straordinari potranno essere concessi dalla Presidenza della CEI in particolari situazioni di rilevanza nazionale e sempre all'interno degli interventi di cui all'art. 3.

ART. 9

Regolamento applicativo

Le modalità applicative delle presenti disposizioni sono stabilite con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio Episcopale Permanente.

ART. 10

Consulta Nazionale

La Consulta Nazionale è composta da tutti gli incaricati regionali e da eventuali esperti di settore, nominati dalla Presidenza della CEI su richiesta

dell'Ufficio, e svolge funzione di studio e consulenza come previsto nell'apposito Regolamento.

ART. 11

Deroghe

La Presidenza della CEI può concedere deroghe alle presenti disposizioni soltanto in casi eccezionali, sentito il Comitato.

ART. 12

Interpretazione delle disposizioni

In caso di dubbio, l'interpretazione delle presenti disposizioni spetta alla Presidenza della CEI, sentito il Consiglio per gli affari giuridici.

Promulgazione del “Regolamento applicativo”

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 415/2018

DECRETO

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 23 maggio 2018, ha approvato il “Regolamento applicativo” delle “Disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della Conferenza Episcopale Italiana per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto”.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato dello stesso Consiglio, in conformità all’art. 72 del Regolamento della CEI promulgo il “Regolamento applicativo” nel testo allegato al presente decreto e stabilisco che entri in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della C.E.I., alla pagina dell’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto (www.bce.chiesacattolica.it) e che sia pubblicato nel “Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana”.

Roma, 4 giugno 2018

GUALTIERO CARD. BASSETTI
Presidente

✠ NUNZIO GALANTINO
Segretario Generale

“Regolamento applicativo” delle disposizioni concernenti la concessione di contributi finanziari della CEI per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto

ART. 1

Inventariazione informatizzata dei beni artistici e storici e censimento informatizzato dei beni immobili (Disposizioni art. 3 n.1)

§ 1. Il contributo è concesso sulla base di un progetto diocesano approvato in relazione ai seguenti progetti nazionali stabiliti dal Consiglio Episcopale Permanente:

- a) Inventariazione dei beni artistici e storici ecclesiastici. Sono ammessi a contributo progetti relativi a beni di proprietà dei seguenti enti: diocesi, chiesa cattedrale, capitolo, seminario, parrocchia. Il contributo corrisponde ordinariamente ad € 1.291,00 per ogni ente e € 7.800,00 per apparecchiature informatiche per ogni diocesi, una tantum.
- b) Censimento chiese. Sono ammessi a contributo progetti relativi a edifici di culto di proprietà dei seguenti enti: diocesi, chiesa cattedrale, capitolo, seminario, parrocchia.
Il contributo per il censimento degli edifici di culto corrisponde ordinariamente ad € 80,00 per ogni bene censito.

§ 2. Il contributo è erogato in più rate come previsto dai rispettivi progetti nazionali.

ART. 2

Musei, Archivi e Biblioteche (Disposizioni art. 3 n.2)

§ 1. Sono ammessi a contributo progetti di conservazione, consultazione, promozione e valorizzazione:

- a) di musei diocesani o di interesse diocesano, archivi diocesani e biblioteche diocesane, promossi da una singola diocesi.
Il contributo assegnabile per ogni singolo istituto culturale è fino a € 13.000,00.
In presenza di un progetto diocesano organico, che coinvolga tutti gli istituti culturali diocesani, sarà possibile un contributo aggiuntivo fino a € 2.000,00 calcolato per ciascun istituto a favore della diocesi.
Qualora il progetto diocesano lo giustifichi, sarà possibile una diversa ripartizione del contributo assegnabile tra gli istituti fatto salvo un contributo minimo di € 5.000,00 per ciascun istituto;

- b) di archivi generalizi e provinciali e di biblioteche di particolare rilevanza di proprietà di istituti di vita consacrata e di società di vita apostolica, se civilmente riconosciuti.

Il contributo assegnabile per ogni singolo archivio o biblioteca è fino a € 13.000,00.

È ammissibile a contributo un solo archivio e/o biblioteca per ciascun istituto o società all'interno della diocesi.

In presenza di un progetto organico realizzato con la diocesi sarà possibile ottenere un contributo aggiuntivo fino a € 2.000,00 per ciascun archivio e/o biblioteca ad esso finalizzato;

- c) promossi dalle diocesi di una stessa regione ecclesiastica per i musei diocesani o di interesse diocesano, gli archivi diocesani e le biblioteche diocesane con il coordinamento della propria Consulta Regionale su appositi bandi dell'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto (d'ora in poi Ufficio).

§ 2. La richiesta è annuale.

§ 3. I progetti non possono essere iniziati prima della presentazione della richiesta.

§ 4. Il contributo è erogato in un'unica soluzione.

ART. 3

Valorizzazione mediante volontari associati (Disposizioni art. 3 n.3)

§ 1. Sono ammessi a contributo progetti di iniziative per la valorizzazione degli edifici di culto, dei musei diocesani o di interesse diocesano, degli archivi diocesani e delle biblioteche diocesane, promossi da una singola diocesi o in forma associata dalle diocesi di una stessa regione ecclesiastica mediante volontari associati.

§ 2. Il contributo assegnabile è fino a € 16.000,00.

§ 3. La richiesta è annuale.

§ 4. I progetti non possono essere iniziati prima della presentazione della richiesta.

§ 5. Il contributo è erogato in un'unica soluzione.

ART. 4

Impianti di sicurezza per edifici di culto e le loro dotazioni storico-artistiche (Disposizioni art. 3 n.4)

§ 1. Sono ammessi a contributo progetti per l'installazione e messa a norma di impianti di sicurezza:

- a) per edifici di culto costruiti da più di 20 anni, di proprietà di diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, parrocchie, chiese rettorie, santuari, confraternite;

- b) per altri edifici di culto che siano sede di parrocchia o che svolgano stabile, continuativa e documentabile funzione sussidiaria alla chiesa parrocchiale da almeno 20 anni;
- c) per i musei diocesani o di interesse diocesano, gli archivi diocesani e le biblioteche diocesane.

§ 2. Il contributo assegnabile è fino a € 19.000,00.

§ 3. La richiesta è annuale.

§ 4. I lavori non possono essere iniziati prima della presentazione della richiesta.

§ 5. Il contributo è erogato in un'unica soluzione.

ART. 5

Restauro di organi a canne di interesse storico-artistico (Disposizioni art. 3 n.5)

§ 1. Sono ammessi a contributo interventi di restauro di organi a canne di interesse storico-artistico di proprietà di diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, parrocchie, chiese rettorie, santuari, confraternite. L'organo deve essere collocato all'interno di un edificio aperto al culto pubblico.

§ 2. Il contributo assegnabile è fino al 50% del costo totale preventivato ammissibile nel limite di € 200.000,00 per ciascuna richiesta. Ogni diocesi può presentare annualmente fino a due progetti.

§ 3. La richiesta è annuale.

§ 4. I lavori non possono essere iniziati prima della data del decreto di assegnazione del contributo.

§ 5. Il progetto deve essere stato approvato dalla competente Soprintendenza non prima di cinque anni dalla presentazione della richiesta di contributo.

§ 6. Il contributo è erogato in due rate:
50% inizio lavori;
50% fine lavori.

ART. 6

Interventi su edifici esistenti costruiti da più di 20 anni (Disposizioni art. 3 n.6)

§ 1. Sono ammessi a contributo interventi su:

- a) edifici di culto di proprietà di diocesi, seminari, chiese cattedrali, capitoli, parrocchie, chiese rettorie, santuari, confraternite;
- b) altri edifici di culto che siano sede di parrocchia o che svolgano stabile, continuativa e documentabile funzione sussidiaria alla chiesa parrocchiale da almeno 20 anni;
- c) edifici che abbiano le seguenti destinazioni d'uso: casa canonica, ministero pastorale (aule di catechismo, salone parrocchiale), di proprietà di diocesi, semi-

nari, chiese cattedrali, capitoli, parrocchie, chiese rettorie, santuari, confraternite. Per le sole parrocchie sarà possibile destinare adeguati locali ad attività caritative e oratoriali;

d) episcopio, uffici di curia, casa per il clero in servizio attivo di proprietà della diocesi.

§ 2. Sono esclusi interventi di importo inferiore a € 50.000,00 o di manutenzione ordinaria.

§ 3. Per un singolo intervento il contributo assegnabile è fino al 70% del costo preventivato ammissibile nel limite di € 800.000,00, pari a € 560.000,00.

Per due o più interventi il contributo assegnabile è fino al 70% del costo preventivato ammissibile nel limite di € 900.000,00, pari a € 630.000,00.

§ 4. La richiesta è annuale.

§ 5. I lavori non possono essere iniziati prima della data del decreto di assegnazione del contributo, salvo giustificati casi di urgenza, per i quali è indispensabile concordare modalità e tempi con l'Ufficio.

§ 6. Per quanto riguarda gli edifici esistenti soggetti a tutela il progetto deve essere stato approvato dalla competente Soprintendenza non prima di cinque anni dalla presentazione della richiesta di contributo.

§ 7. Il contributo è erogato in tre rate quando è superiore a € 100.000,00:

30% inizio lavori;

40% al 60% della spesa indicata dal decreto;

30% fine lavori.

Nei rimanenti casi il contributo è erogato in due rate:

50% inizio lavori

50% fine lavori.

§ 8. Possono essere richiesti contributi sullo stesso edificio per più anni, anche non consecutivi, purché riguardanti interventi funzionali ben definiti e distinti tra di loro, su parti diverse.

§ 9. Il Vescovo, con l'accettazione del contributo, si impegna a non modificare la destinazione d'uso dell'immobile per vent'anni.

§ 10. Il proprietario degli immobili di cui al punto b) deve costituire un vincolo ventennale di mantenimento della destinazione d'uso da trascrivere presso gli uffici competenti prima della erogazione della rata a saldo del contributo.

ART. 7

Costruzione di nuovi edifici (Disposizioni art. 3 n.7)

§ 1. Sono ammessi a contributo interventi per la realizzazione di:

a) chiesa parrocchiale e sussidiaria, verificate le reali esigenze di culto della popolazione, casa canonica, locali di ministero pastorale (aule di catechismo, salone parrocchiale, adeguati locali per attività caritative e oratoriali), anche di pro-

- prietà comune a più parrocchie, per le parrocchie proprietarie o assegnatarie del diritto di superficie non inferiore a 99 anni di aree urbanisticamente idonee;
- b) episcopio, uffici di curia, casa per il clero in servizio attivo, per le diocesi proprietarie di aree urbanisticamente idonee;
 - c) interventi di completamento di cui ai punti a) e b) nei casi in cui siano state realizzate le sole parti strutturali.

§ 2. Ai fini della concessione del contributo occorre che ne sia verificata la necessità tenendo conto del patrimonio disponibile e sulla base di una programmazione diocesana.

§ 3. Il contributo assegnabile è fino al 75% del costo totale preventivato, nei limiti delle tabelle parametriche allegate.

Per la valutazione del contributo, relativo alla costruzione del solo campanile, come mera base di riferimento, la spesa massima ammissibile considerata è pari al 15% del costo parametrico di una chiesa con fascia abitanti e zona sismica corrispondenti al caso concreto.

§ 4. Ogni diocesi può presentare una richiesta all'anno per la costruzione di casa canonica, locali di ministero pastorale, oppure una richiesta per una nuova chiesa o complesso parrocchiale ogni due anni.

§ 5. I lavori non possono essere iniziati prima della data del decreto di assegnazione del contributo.

§ 6. Il contributo è erogato in quattro rate:

25% inizio lavori

25% al 40% della spesa indicata dal decreto

30% al 70% della spesa indicata dal decreto

20% fine lavori.

§ 7. L'ente beneficiario, che abbia già ricevuto un contributo, non potrà ricevere un altro finanziamento per quelle o analoghe strutture se non trascorsi venti anni dalla rata di saldo del contributo precedente.

§ 8. Il proprietario deve costituire un vincolo ventennale di mantenimento della destinazione d'uso da trascrivere presso gli uffici competenti prima della erogazione della rata a saldo del contributo.

ART. 8

Realizzazione di nuove opere d'arte (Disposizioni art. 3 n.8)

§ 1. Sono ammessi a contributo progetti per la realizzazione di nuove opere d'arte (altare, ambone, sede, fonte battesimale, custodia eucaristica, ecc.) nei seguenti casi:

- a) costruzione di una nuova chiesa con un contributo assegnabile fino al 75% della spesa massima ammissibile di € 150.000,00;
- b) adeguamento liturgico della Cattedrale, all'interno di un Bando Nazionale, con un contributo assegnabile fino al 75% della spesa massima ammissibile di € 400.000,00. Periodicamente l'Ufficio provvederà, in collaborazione con

l'Ufficio Liturgico Nazionale, a redigere un bando per progetti a favore di diocesi (Nord, Centro, Sud) su indicazione delle Conferenze Episcopali Regionali.

§ 2. I lavori non possono essere iniziati prima della data del decreto di assegnazione del contributo.

§ 3. Il contributo relativamente al punto a) è erogato in quattro rate:
25% inizio lavori;
25% al 40% della spesa indicata dal decreto;
30% al 70% della spesa indicata dal decreto;
20% fine lavori.

§ 4. Il contributo relativamente al punto b) è erogato in tre rate così ripartite:
20% emissione del decreto;
30% inizio lavori;
50% fine lavori.

§ 5. L'ente beneficiario, che abbia già ricevuto un contributo, non potrà ricevere un altro finanziamento per quelle o analoghe realizzazioni se non trascorsi venti anni dalla rata di saldo del contributo precedente.

ART. 9

Acquisto straordinario di aree (Disposizioni art. 3 n.9)

§ 1. È ammissibile a contributo l'acquisto di aree per la realizzazione della chiesa parrocchiale e sussidiaria, della casa canonica, dei locali di ministero pastorale (aule di catechismo, salone parrocchiale, adeguati locali per attività caritative e oratoriali), anche di proprietà comune a più parrocchie, dell'episcopio, degli uffici di curia, della casa per il clero in servizio attivo. L'acquisto è possibile solamente in situazioni straordinarie, verificate le reali esigenze di culto della popolazione e tenendo conto del patrimonio disponibile, a condizione che:

- a) siano urbanisticamente idonee alla destinazione d'uso ammessa a contributo;
- b) non siano di proprietà di altri enti ecclesiastici soggetti al Vescovo diocesano interessato;
- c) sia dimostrabile con idonea documentazione l'esito negativo delle procedure di assegnazione da parte dei comuni sulla base di leggi statali e regionali.

§ 2. Il contributo assegnabile è fino al 75% del costo effettivo unitario (costo totale/superficie totale) e fino ad un valore massimo di €/mq 300. È comunque stabilito un tetto massimo di contributo pari a € 200.000,00.

§ 3. Ogni diocesi può presentare la richiesta di acquisto di aree, in alternativa a quanto previsto dall'art. 7.

§ 4. Il rogito non può essere stipulato prima della data del decreto di assegnazione del contributo.

§ 5. Il contributo è erogato in due rate:
50% all'emissione del decreto;
50% a seguito del rogito di trasferimento.

§ 6. La diocesi si obbliga a realizzare gli edifici per i quali chiede l'acquisto delle aree. Il progetto dovrà essere presentato entro tre anni dalla data di stipula del rogito e dovrà essere contenuto, per costi e superfici, nei limiti delle tabelle parametriche allegate. La mancata realizzazione del progetto determina la decadenza del contributo e il conseguente obbligo per la diocesi di restituire le somme erogate per l'acquisto delle aree.

ART. 10

Acquisto straordinario di edifici ed eventuali lavori (Disposizioni art. 3 n.10)

§ 1. È ammissibile a contributo, in via straordinaria, verificate le reali esigenze della popolazione e tenendo conto del patrimonio disponibile, l'acquisto ed eventuali lavori di edifici da adibirsi a casa canonica e/o locali di ministero pastorale (aule di catechismo, salone parrocchiale, adeguati locali per attività caritative e oratoriali) anche di proprietà comune a più parrocchie, nei casi in cui non sia possibile o conveniente procedere all'acquisto di aree e alla costruzione di nuovi edifici da destinare a tali scopi. Occorre che:

- a) siano adeguati dal punto di vista amministrativo e funzionale alla destinazione d'uso ammessa a contributo;
- b) non siano di proprietà di altri enti ecclesiastici soggetti al Vescovo diocesano interessato;
- c) non sia stipulato il rogito prima della data del decreto di assegnazione del contributo.

§ 2. Acquisto straordinario di edifici.

- a) Le superfici massime ammissibili sono analoghe a quanto previsto per le nuove costruzioni di cui all'art. 7. Il contributo assegnabile è fino al 75% del totale del costo di acquisto nei limiti indicati nelle tabelle parametriche allegate.
- b) Il contributo è erogato in due rate:
50% all'emissione del decreto;
50% a seguito del rogito di trasferimento.

§ 3. Eventuali lavori.

- a) Possono essere concessi contributi per eventuali lavori con l'esclusione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Il contributo assegnabile è fino al 75% del costo preventivato, tenuto conto della spesa di acquisto, nei limiti indicati nelle tabelle parametriche allegate.
- b) Il contributo è erogato in quattro rate, quando superiore a € 100.000,00:
25% inizio lavori;
25% al 40% della spesa indicata dal decreto;
30% al 70% della spesa indicata dal decreto;
20% fine lavori.
Nei rimanenti casi il contributo è erogato in due rate:
50% inizio lavori;
50% fine lavori.

§ 4. Ogni diocesi può presentare la richiesta di acquisto di edifici, in alternativa a quanto previsto dall'art. 7.

§ 5. L'ente beneficiario, che abbia già ricevuto un contributo, non potrà ricevere un altro finanziamento per quelle o analoghe strutture se non trascorsi venti anni dalla rata di saldo del contributo precedente.

§ 6. Il proprietario deve costituire un vincolo ventennale di mantenimento della destinazione d'uso da trascrivere presso gli uffici competenti all'atto del rogito.

ART. 11

Case canoniche per clero in servizio attivo presso parrocchie che ne siano prive (Disposizioni art. 3 n.11)

§ 1. Sono ammessi a contributo la costruzione, l'acquisto ed eventuale adattamento di edifici da destinarsi a case canoniche per il clero in servizio attivo presso parrocchie che ne siano prive.

§ 2. Ai fini della concessione del contributo occorre che ne siano verificate le reali esigenze tenendo conto del patrimonio disponibile e sulla base di una programmazione diocesana.

§ 3. Ogni diocesi può presentare annualmente un progetto.

§ 4. Per l'ammissibilità e il calcolo del contributo assegnabile si applicano le norme per le rispettive misure di cui agli artt. 7 e 10 nel limite di 175 mq.

§ 5. Il proprietario deve costituire un vincolo ventennale di mantenimento della destinazione d'uso da trascrivere presso gli uffici competenti all'atto del rogito.

ART. 12

Sostegno a iniziative di livello nazionale (Disposizioni art. 3 n.12)

L'Ufficio nazionale predispone ogni anno progetti e iniziative di livello nazionale per:

- a) incentivare la qualificazione dell'edilizia di culto;
- b) promuovere collaborazioni tra le diocesi in ordine ai beni culturali ecclesiastici;
- c) provvedere all'aggiornamento del personale a servizio delle diocesi;
- d) valorizzare il patrimonio ecclesiastico.

ART. 13

Contributi integrativi e straordinari (Disposizioni art. 8)

§ 1. Le diocesi possono richiedere un contributo integrativo, fino al raggiungimento del massimo assegnabile, per progetti già finanziati e non ancora conclusi, che rientrano nelle tipologie agli artt. 6, 7 e 11, nei seguenti casi:

- a) variante del progetto approvato, solo se previamente autorizzata dal Comitato;
- b) revoca di fondi già deliberati da enti pubblici o privati;
- c) eventi calamitosi.

§ 2. In occasione di particolari situazioni di rilevanza nazionale la Presidenza può attribuire all'Ufficio compiti di istruttoria e gestione di contributi secondo modalità e tempi appositamente definiti in applicazione dell'art. 8 §2 delle disposizioni.

ART. 14 *Costi e spese generali*

§ 1. I costi sono da intendersi con IVA e spese generali incluse.

§ 2. Sono considerate voci non ammissibili: gli ambienti con destinazione d'uso (p. es. aule scolastiche, impianti cine-teatrali, impianti sportivi, impianti di ristoro o di accoglienza) diversa da quelle esplicitamente ammesse, gli arredi e le sistemazioni delle aree esterne.

- a) Per gli interventi di cui all'art. 6 sono considerate voci non ammissibili: gli interventi per l'adeguamento liturgico, il restauro artistico e gli scavi archeologici.
- b) Per gli interventi di cui agli artt. 7, 10 e 11 possono essere ricomprese tra le voci ammissibili alcune opere essenziali di 'finitura' rese obbligatorie dalla legge o comunque inevitabili per l'urbanizzazione delle nuove costruzioni, gli allacciamenti alle reti comunali (acqua, luce, gas, telefono, fognature).

§ 3. Le spese generali (riconosciute fino al 20% del costo dei lavori a base d'asta, nei limiti della spesa massima ammissibile e comprensive delle quote previdenziali e dell'IVA) devono includere gli onorari relativi a tutte le prestazioni professionali nonché tutti i costi necessari alle indagini, rilievi, autorizzazioni, allacciamenti, accatastamenti, ecc.

ART. 15 *Procedura delle pratiche di richieste di contributo (Disposizioni art. 6)*

§ 1. Le pratiche di cui agli artt. dal 2 al 4 seguono la seguente procedura.

- a) Le richieste di contributo vengono presentate dal Vescovo diocesano nei modi e nei tempi indicati dall'Ufficio.
- b) L'Ufficio provvede alla istruttoria della documentazione, che viene sottoposta all'esame del Comitato, perché proponga l'ammontare del contributo tenuto conto del progetto presentato, del preventivo richiesto e della rendicontazione presentata.
- c) Il Presidente della CEI assegna il contributo con decreto.
- d) I contributi assegnati con decreto del Presidente della CEI sono accreditati, dopo la presentazione della documentazione tecnico-amministrativa richiesta dall'Ufficio, tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato alla diocesi, anche se destinati agli istituti di vita consacrata o società di vita apostolica. Eventuali modifiche del conto corrente devono essere comunicate all'Ufficio esclusivamente dall'Ordinario diocesano.

- e) Le eventuali varianti al progetto devono essere comunicate all'Ufficio anticipatamente rispetto alla loro esecuzione, in modo che possano essere sottoposte all'esame del Comitato.

§ 2. Le pratiche di cui agli artt. dal 5 all'11 seguono la seguente procedura.

- a) Le richieste di contributo vengono presentate dal Vescovo diocesano nei modi e nei tempi indicati dall'Ufficio.
- b) L'Ufficio provvede alla istruttoria della documentazione, che viene sottoposta all'esame del Comitato perché proponga l'ammontare del contributo.
- c) Il Segretario generale della CEI propone al Vescovo diocesano il contributo.
- d) Il Vescovo accetta il contributo entro tre mesi e garantisce con impegno formale la copertura della quota eccedente il contributo assegnato presentando il piano finanziario. Per gli interventi la cui spesa sia superiore a € 100.000,00 allega gli estratti dei verbali delle riunioni del Collegio dei Consultori e del Consiglio diocesano per gli affari economici, dai quali si evincono i pareri circostanziati circa l'opportunità e la sostenibilità economica del progetto.
- e) Il Presidente della CEI assegna il contributo con decreto, che comprende l'importo dell'intervento e del contributo.
- f) I lavori devono iniziare entro otto mesi dal decreto e devono terminare entro tre anni dal loro inizio.
- g) I contributi assegnati sono accreditati, dopo la presentazione della documentazione tecnico-amministrativa richiesta dall'Ufficio, tramite bonifico bancario su apposito conto corrente intestato alla diocesi. Eventuali modifiche del conto corrente devono essere comunicate all'Ufficio esclusivamente dall'Ordinario diocesano.
- h) L'Ufficio non può concedere più di due proroghe sia per l'inizio dei lavori (ogni singola proroga avrà durata massima di 8 mesi) che per la fine dei lavori (ogni singola proroga avrà la durata massima di un anno).
- i) Le eventuali varianti sostanziali di tipo architettonico, liturgico, artistico e/o relative a modifiche della spesa, devono essere comunicate anticipatamente, rispetto alla loro esecuzione, all'Ufficio, in modo che, dopo la presentazione della documentazione tecnico-amministrativa richiesta, possano essere sottoposte all'esame del Comitato. I lavori potranno eseguirsi esclusivamente a seguito del nulla osta da parte del Comitato solo se le variazioni non modificano la spesa e/o il contributo assegnato. In caso contrario sarà necessario provvedere alla emanazione di un nuovo decreto del Presidente della CEI, previo riscontro positivo della documentazione di cui al precedente punto d).

ART. 16

Rendicontazione

- a) La rendicontazione dovrà essere coerente con le attività previste e i preventivi presentati e rappresentata con una dettagliata contabilità per l'intero intervento ammesso a contributo.
- b) Per gli interventi di cui agli artt. 2, 3, 4, 5, 9 e 10 § 2 dovranno essere presentate copie delle fatture o giustificativi fiscali per l'intero progetto ammesso a contributo. Gli originali dovranno essere conservati presso il beneficiario per 10 anni.

- c) Per gli interventi di cui agli artt. 6, 7, 8 e 10 § 3, 11 dovrà essere presentato l'elenco dettagliato delle fatture, almeno per l'importo del contributo assegnato. Le fatture dovranno essere conservate in copia presso il destinatario per 10 anni.
- d) Il mancato invio all'Ufficio della documentazione finale dei lavori costituisce motivo per la decadenza del diritto di usufruire del contributo finanziario assunto dalla CEI, con conseguente obbligo della diocesi di restituire quanto ricevuto in acconto, in applicazione dell'art. 7 § 3 delle disposizioni.
- e) Per gli interventi di cui agli artt. 2, 3, 4, 9 e 10 § 2 il contributo definitivo è calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta.
- f) Per gli interventi di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 10 § 3 e 11, il contributo assegnato potrà essere rideterminato con decreto nel caso in cui il costo definito in fase contrattuale o la spesa sostenuta siano sensibilmente inferiori al costo preventivato.
- g) Per gli interventi di cui all'art. 6 § 8, l'erogazione della rata per l'inizio lavori di un lotto funzionale presentato successivamente è subordinata alla conclusione di quello precedente.
- h) Il contributo non potrà essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario per le opere ammissibili.

ART. 17

Incaricati regionali (Disposizioni art. 7 § 2)

La Conferenza Episcopale Regionale nomina uno o due Incaricati Regionali per i beni culturali e l'edilizia di culto; durano in carica 5 anni, salvo revoca.

L'incaricato regionale:

- a) mantiene stretti e continuativi rapporti con l'Ufficio;
- b) partecipa alle riunioni della Consulta Nazionale e agli incontri promossi dall'Ufficio;
- c) offre suggerimenti al Comitato per la valutazione dei progetti di intervento a favore dei beni culturali ecclesiastici e dell'edilizia di culto in ordine alla formulazione e alla gestione del programma annuale;
- d) supporta le diocesi per favorire la migliore redazione della documentazione necessaria alle richieste di contributo;
- e) promuove a livello diocesano e regionale, in accordo con la Conferenza Episcopale Regionale e con i Vescovi delle singole diocesi attività di conoscenza, tutela, gestione, manutenzione, restauro e valorizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare in conformità con le Norme della CEI promulgate il 14 giugno 1974 e con gli Orientamenti della medesima pubblicati il 9 dicembre 1992;
- f) promuove a livello diocesano e regionale, in accordo con la Conferenza Episcopale Regionale e con i Vescovi delle singole diocesi, le attività di sensibilizzazione e formazione in ordine alla nuova edilizia di culto in conformità con le Norme della CEI promulgate il 18 febbraio 1993;

- g) coordina in sede regionale le attività della Consulta Regionale anche in collaborazione con altri organismi pastorali regionali (liturgia, pastorale del turismo, ...);
- h) da attuazione alle intese nazionali e regionali in materia dei beni culturali collaborando con gli enti e le istituzioni di riferimento;
- i) verifica la corrispondenza fra i progetti realizzati con i contributi della CEI, nelle varie fasi, e quelli approvati;
- j) effettua sopralluoghi coerenti con l'esercizio del servizio e trasmette i relativi verbali all'Ufficio;
- k) invia annualmente nota informativa contenente indicazioni circa disegni di legge regionali.

ART. 18
Deroghe

Deroghe al presente Regolamento possono essere concesse dalla Presidenza della CEI, sentito il Comitato, nel rispetto delle disposizioni.

ART. 19
Interpretazione

In caso di dubbio, l'interpretazione del presente Regolamento spetta alla Presidenza della CEI, sentito il Comitato.